ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E STATUTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 52

Applicazione dei benefici di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, al personale salariato adibito a mansioni di natura impiegatizia

Il personale profugo dai territori della Venezia Giulia, in servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia svolto mansioni di natura non salariale presso gli stabilimenti ed uffici dell'Amministrazione stessa, situati in detti territori, e che abbia cessato da tali mansioni per effetto del rientro in territorio nazionale, e' ammesso a beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sempreche' ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale salariato adibito a mansioni di natura non salariale da data anteriore al 1 maggio 1948, che, per difetto o intempestivita' della domanda, non abbia potuto avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, puo' presentare domanda, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, per il passaggio nelle categorie del personale avventizio.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Capo	V — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-statuto-del-personale-dell/art-52-applicazione-dei-benefici-di-cui-all-art-21-della-legge-26-febbraio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it